

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S.
BIELLA - REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 11/07/2022 n. 31

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA FUNZIONI
LOCALI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di Luglio alle ore 18:00, a seguito di convocazione, in seduta non pubblica, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono intervenuti al punto in oggetto:

		Presente	Assente
1	ROMANO MARCO	Presidente	X
2	ACQUADRO PIER GIUSEPPE	Consigliere	X
3	BIOLLINO MARIELLA	Consigliere	X
4	NASSO LUISA	Consigliere	X
5	BERTOLINI MONICA	Consigliere	X
		Totale	4 1

Il Dott. Marco Romano, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri all'ordine del giorno e di cui alla seguente proposta di deliberazione.

Partecipa il Segretario consortile Dott.ssa Serena Bolici, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa altresì il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci.

RILEVATO che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S, costituito ex art. 31 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), è dotato di n. 1 figura dirigenziale, al fine di presidiare il ruolo di Direttore Generale previsto dalla normativa vigente;

ATTESO che il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale con qualifica dirigenziale del Comparto delle Autonomie Locali prevede la costituzione di un apposito fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale, ai sensi dell'art. 37 e segg. del CCNL 10/04/1996 e delle successive integrazioni e modifiche;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione:

- n. 43 del 05.10.2020 con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2020 secondo le regole contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. dell'Area II del 23.12.1999 e s.m.i.;
- n. 18 del 23.04.2021 con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2021 secondo le regole contenute nell'art. 56 e 57 del C.C.N.L.2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020 che prevede la disapplicazione delle disposizioni di seguito indicate:
 - art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
 - art. 27 del CCNL del 23.12.1999 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.02.2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
 - art. 28 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di risultato);

PRESO ATTO che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del C.C.N.L. 2016/2018 (17.12.2020) gli Enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

RITENUTO pertanto di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2022 negli importi che seguono:

Articolo, comma, lettera	Descrizione	Valore
57, 2, a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 49.584,70
57, 2, b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001	€ _____
57, 2, c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	€ _____
57, 2, d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	€ _____
57, 2, e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ _____
57, 3 (una tantum)	Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate	€ _____
Totale		€ 49.584,70

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art. 54, comma 6 del C.C.N.L. 17.12.2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;
- ai sensi dell'art. 57, comma 3 del C.C.N.L. 17.12.2020:
 - le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e a quest'ultimo è destinato **non meno del 15%** delle risorse complessive pari quindi ad **€ 7.437,70**.
 - nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (2022);

DATO ATTO che occorre impegnare le somme relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli Enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;

DATO ALTRESÌ ATTO che il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

PREMESSO CHE ai sensi dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, del personale dirigente e stanziate per le posizioni organizzative, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che, pertanto, occorre provvedere alla verifica che l'importo complessivo non superi il limite di spesa indicato;

VERIFICATO in sede di Costituzione del fondo del personale dipendente anno 2022 di cui alla Determina n. 300 del 11.07.2022 il rispetto del limite di legge per il trattamento accessorio entro l'importo determinato per l'anno 2016 attraverso il contenimento dello stesso, nella somma delle sue macro-componenti (Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e dirigente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa), come da prospetto di seguito riportato:

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 557-ter;

VISTO l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO dell'allegato Parere del Revisore attestante la compatibilità del Fondo risorse decentrate personale Dirigenziale – anno 2022, con i vincoli di bilancio, ex art. 40 bis comma 1 D. Lgs 165/2001;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2022, per un importo pari a **€ 49.584,70**, come da allegato prospetto fatta salva comunque l'integrazione dello stesso alla luce di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia;
3. di demandare agli Uffici dell'Area Amministrativo Contabile gli adempimenti conseguenti, tenuto conto che il fondo complessivo dovrà essere suddiviso come segue:
 - 85% retribuzione di posizione **€ 42.147,00**
 - 15% retribuzione di risultato **€ 7.437,70**
4. di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 relativi al trattamento accessorio per la spesa del personale, tenuto conto che parte del trattamento accessorio ha per sua natura esigibilità differita all'anno successivo per cui è gestita con l'attivazione del capitolo di Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente;
5. di dare atto che tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

6. Di dichiarare, a seguito di successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Romano

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Serena Bolici

(sottoscritto digitalmente)